

## SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI *dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

### P A R T E I

#### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FORNACE PERSICHITTI»  
(Campobasso) presentata dalla Società Edison Gas .....Pag. 8

##### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 10 settembre 2001 di trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Petren relativa alla permesso di ricerca «BASTIGLIA» (Bologna, Modena, Reggio Emilia).....Pag. 8

Decreto ministeriale 10 settembre 2001 di trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Petren relativa alla permesso di ricerca «CENTO» (Bologna, Ferrara, Modena) ..... Pag. 8

Decreto ministeriale 18 settembre 2001 di trasferimento, alla Società Petrolifera Italiana-SPI, delle quote di titolarità della Società Total Fina Elf Italia, relative a permessi di ricerca ed a concessioni di coltivazione ..... Pag. 8

#### **DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 10 settembre 2001 di determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «MISSAGLIA» (Bergamo, Como, Lecco, Milano) della Società ENI..... Pag. 13

#### **DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Decreto ministeriale 10 settembre 2001 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MORANO CALABRO» (Cosenza, Potenza) della Società ENI..... Pag. 13

#### *CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E DI STOCCAGGIO*

##### **DECRETI DI CONFERMA E/O DI CESSAZIONE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E DI STOCCAGGIO**

Decreto ministeriale 27 settembre 2001 di conferma della concessione di coltivazione «ALFONSINE» e della concessione di stoccaggio «ALFONSINE STOCCAGGIO» (Ravenna) della Società ENI..... Pag. 11

Decreto ministeriale 27 settembre 2001 di conferma della concessione di coltivazione «MINERBIO» e della concessione di stoccaggio «MINERBIO STOCCAGGIO» (Bologna) della Società ENI..... Pag. 12

Decreto ministeriale 27 settembre 2001 di conferma della concessione di coltivazione «BRUGHERIO» e della concessione di stoccaggio «BRUGHERIO STOCCAGGIO» (Milano) della Società ENI. .... Pag. 13

Decreto ministeriale 27 settembre 2001 di conferma della concessione di stoccaggio «CELLINO STOCCAGGIO» e di contestuale cessazione della concessione di coltivazione «CELLINO» (Teramo) della Società Edison Gas..... Pag. 14

Decreto ministeriale 27 settembre 2001 di conferma della concessione di stoccaggio «COLLALTO STOCCAGGIO» e di contestuale cessazione della concessione di coltivazione «COLLALTO» (Treviso) della Società Edison Gas. .... Pag. 15

Decreto ministeriale 27 settembre 2001 di conferma della concessione di coltivazione «RIPALTA» e della concessione di stoccaggio «RIPALTA STOCCAGGIO» (Cremona) della Società ENI..... Pag. 16

## P A R T E I I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE  
TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI  
21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625***PERMESSI DI RICERCA***ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R259.ES» (Mare Adriatico, Zona A e  
Zona B) presentata dalla Società Edison Gas .....

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE***DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 31 luglio 2001 di riduzione dell'area della concessione di  
coltivazione «A.C33.AG» (Mare Adriatico, Zona A) della Società ENI.....

## P A R T E V I

**LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI***LEGGI E DECRETI*

Decreto ministeriale 18 luglio 2001 di composizione del Comitato tecnico per gli  
idrocarburi e per la geotermia per il triennio 2001-2004 .....

Decreto ministeriale 26 settembre 2001 di determinazione delle modalità di  
determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, di disposizioni per la  
gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e di  
direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2003 degli  
stoccaggi nazionali di gas. Ai sensi del D. L.vo 23 maggio 2000, n. 164 .....

*Pubblicazioni ai sensi della L.R. 3 luglio 2000, n. 14  
Regione Siciliana*

*PERMESSI DI RICERCA***ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «LEBRINO» (Catania, Siracusa) presentata dalla  
Società Italmin Exploration. ....

*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*

Comunicato del 31 ottobre 2001, relativo alla conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. Comunicazione resa ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 27 marzo 2001 .....

---

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*  
Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore responsabile del presente numero*  
Ombretta COPPI - *Cartografia*

---

## AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XXXIX	1	31 gennaio 1995	1	18	XLII	7	31 luglio 1998	123	131
XXXIX	2	28 febbraio 1995	19	34	XLII	8	31 agosto 1998	132	141
XXXIX	3	31 marzo 1995	35	53	XLII	9	30 settembre 1998	142	145
XXXIX	4	29 aprile 1995	54	81	XLII	10	31 ottobre 1998	146	169
XXXIX	5	31 maggio 1995	82	90	XLII	11	30 novembre 1998	170	177
XXXIX	6	30 giugno 1995	91	116	XLII	12	31 dicembre 1998	178	200
XXXIX	7	31 luglio 1995	117	136					
XXXIX	8	31 agosto 1995	137	163	XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26
XXXIX	9	30 settembre 1995	164	180	XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35
XXXIX	10	31 ottobre 1995	181	200	XLIII	3	31 marzo 1999	36	58
XXXIX	11	30 novembre 1995	201	208	XLIII	4	30 aprile 1999	59	92
XXXIX	12	31 dicembre 1995	209	219	XLIII	5	31 maggio 1999	93	113
					XLIII	6	30 giugno 1999	114	137
XL	1	31 gennaio 1996	1	17	XLIII	7	31 luglio 1999	138	158
XL	2	29 febbraio 1996	18	33	XLIII	8	31 agosto 1999	159	165
XL	3	30 marzo 1996	34	57	XLIII	9	30 settembre 1999	166	179
XL	4	30 aprile 1996	58	75	XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214
XL	5	31 maggio 1996	76	91	XLIII	11	30 novembre 1999	215	229
XL	6	28 giugno 1996	92	109	XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264
XL	7	31 luglio 1996	110	119	XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20
XL	8	30 agosto 1996	120	141	XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33
XL	9	30 settembre 1996	142	160	XLIV	3	31 marzo 2000	34	44
XL	10	31 ottobre 1996	161	176	XLIV	4	30 aprile 2000	45	72
XL	11	30 novembre 1996	177	201	XLIV	5	31 maggio 2000	73	77
XL	12	31 dicembre 1996	202	220	XLIV	6	30 giugno 2000	78	98
					XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	8	31 agosto 2000		
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	9	30 settembre 2000		
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	10	31 ottobre 2000		
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	11	30 novembre 2000		
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	12	31 dicembre 2000		
XLI	6	30 giugno 1997	69	91					
XLI	7	31 luglio 1997	92	106	XLV	1	31 gennaio 2001	1	
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	2	29 febbraio 2001		
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	3	31 marzo 2001		
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	4	30 aprile 2001		
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	5	31 maggio 2001		
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	6	30 giugno 2001		
					XLV	7	31 luglio 2001		
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	8	31 agosto 2001		
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	9	-	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	10	31 ottobre 2001		
XLII	4	30 aprile 1998	49	59					
XLII	5	31 maggio 1998	60	75					
XLII	6	30 giugno 1998	76	122					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

## P A R T E I

**TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

### *PERMESSI DI RICERCA*

#### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «FORNACE PERSICHITTI» presentata dalla Società Edison Gas (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 17 settembre 2001, la Società EDISON GAS, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Campobasso convenzionalmente denominato «FORNACE PERSICHITTI» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 486 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

#### **DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITA' DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 2001.

**Trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Petren relativa alla permesso di ricerca «BASTIGLIA».**

#### **IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l., Forest Oil Italia Co. e Petren-S.r.l. con quote rispettivamente del 63%, 30% e 7%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di

idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASTIGLIA» in territorio delle provincie di Modena, Reggio Emilia e Bologna;

Vista l'istanza presentata in data 4 giugno 2001, con la quale la Società Petren-S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. la quota del 7% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446575 dell'8 giugno 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 29 giugno 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 245709, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano in data 6 luglio 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 6 luglio 2001 la quota del 7% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BASTIGLIA», in territorio delle provincie di Modena, Reggio Emilia e Bologna è trasferita ed intestata dalla Società PETREN-S.r.l. (c.f. n. 11964380155) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 20 (C.a.p. 20097) alla Società VINTAGE PETROLEUM ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 13140670152) con sede in S. Donato Milanese, via Emilia, 20, (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Vintage Petroleum Italiana-S.r.l.: 70%;

Forest Oil Italiana Co.: 30%.

Rappresentante unica è confermata la Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l..

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citate, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Modena.

Roma, 10 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 2001.

**Trasferimento, alla Società Vintage Petroleum Italiana, della quota di titolarità della Società Petren relativa al permesso di ricerca «CENTO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l., Forest Oil Italia Co. e Petren-S.r.l. con quote rispettivamente del 63%, 30% e 7%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CENTO» in territorio delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara;

Vista l'istanza presentata in data 4 giugno 2001, con la quale la Società Petren-S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. la quota del 7% della titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 446574 dell'8 giugno 2001 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 29 giugno 2001 dal Dott. Pietro Sormani notaio in Milano, rep. n. 245707, registrato presso l'Ufficio del registro di Milano in data 6 luglio 2001;

#### DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 6 luglio 2001 la quota del 7% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CENTO», in territorio delle provincie di Bologna, Modena e Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società PETREN-S.r.l. (c.f. n. 11964380155) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 20 (C.a.p. 20097) alla Società VINTAGE PETROLEUM ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 13140670152) con sede in S. Donato Milanese, via Emilia, 20, (C.a.p. 20097).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Vintage Petroleum Italiana-S.r.l.: 70%;

Forest Oil Italiana Co.: 30%.

Rappresentante unica è confermata la Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l.

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Vintage Petroleum Italiana-S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale di Bologna.

Roma, 10 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 2001.

**Trasferimento, alla Società Petrolifera Italiana-SPI, delle quote di titolarità della Società Total Fina Elf Italia, relative a permessi di ricerca ed a concessioni di coltivazione.**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Vista l'istanza presentata in data 1° giugno 2001 con la quale la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. ha chiesto di poter trasferire le quote di titolarità dei titoli minerari alla S.P.I. Società Petrolifera Italiana-S.p.A. a seguito del conferimento del ramo d'azienda comprendente i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Vista la nota ministeriale n. 446573 dell'8 giugno 2001 con la quale sono stati preventivamente autorizzati i richiesti trasferimenti delle quote di titolarità;

Visto l'atto di cessione del ramo aziendale dalla Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. alla S.P.I.-Società Petrolifera Italiana-S.p.A., autenticato dal Dott. Pietro Sormani, notaio in Milano, rep. n. 245692 in data 29 giugno 2001 e registrato presso l'Ufficio del registro di Milano al n. 30043 Serie 2V in data 29 giugno 2001;

DECRETA:

Art. 1.- A decorrere dal 29 giugno 2001 sono intestate dalla Società TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129) alla Società S.P.I. - SOCIETA' PETROLIFERA ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 01623190152) con sede in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed uffici in Fornovo di Taro (Parma), Via Nazionale, 2 (C.a.p. 43045) le titolarità nei sottoindicati permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per le relative quote:

Permessi di ricerca:

“PONZANO DI FERMO”	50%
“MUTIGNANO”	50%
“CASALNOCETO”	25%
“S. FIRMANO”	50%

Concessioni di coltivazione:

“MONTEGRANARO”	25%
“S. MAURO”	27%
“S. MARIA NUOVA”	50%
“A.C8.ME”	8,1/3%
“COLLE DI LAURO”	10,5%
“GARAGUSO”	33,1/3%
“MASSERIA GROTTAVECCHIA”	18%
“MASSIGNANO”	25%
“SETTEFINESTRE”	50%
“VILLATORRE”	33,1/3%

Art. 2.- La Società S.P.I.-S.p.A. è confermata rappresentante unica dei titoli minerari nei quali la Società Total Fina Elf Italia-S.p.A. ricopriva tale carica.

Art. 3.- I trasferimenti di quota di cui al presente decreto non pregiudicano gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società S.P.I.-S.p.A. tramite le competenti Agenzie del Demanio.

Roma, 18 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

**DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 2001.

**Determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «MISSAGLIA» della Società ENI.**

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi

e gassosi denominato «MISSAGLIA», in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como;

Visto il D.M. 20 aprile 2001, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A. e contestualmente il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dal 20 maggio 2000 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società ENI-S.p.A. in data 28 dicembre 2000 per i motivi in essa addotti;

Visto il decreto ministeriale DEC/VIA/6167 del 6 giugno 2001 con il quale il Ministero dell'ambiente ha espresso parere negativo circa la compatibilità ambientale per il pozzo esplorativo "Rovagnate 1" nell'ambito del permesso «MISSAGLIA»;

DECRETA:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MISSAGLIA» in territorio delle provincie di Milano, Bergamo, Lecco e Como di cui sono titolari la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) accordata con il D.M. 20 aprile 2001 nelle premesse citate ha termine alla data del 6 giugno 2001. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 19 gennaio 2004.

Art. 2.- A decorrere dal 6 giugno 2001 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- La Società è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 16 giugno 1998 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio, Filiale di Milano.

Roma, 10 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

**DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 2001.

**Accettazione della rinuncia al permesso di ricerca «MORANO CALABRO» della Società ENI**  
(v. Tavola fuori testo n. 21 del *B.U.I.G.* - Anno XLIV - N. 7).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 9 giugno 2000, con il quale alla Società ENI-S.p.A., è stato accordato fino al 9 giugno 2006 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MORANO CALABRO» in territorio delle provincie di Cosenza e Potenza;

Visto l'atto pervenuto il 5 giugno 2001, con il quale la Società permissionaria ha dichiarato di rinunciare al permesso;

DECRETA:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia della Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MORANO CALABRO», dell'estensione di kmq 887,03 (ottocentottantasettevirgolazerotre) in territorio delle provincie di Cosenza e Potenza di cui è titolare in base al D.M. 9 giugno 2000 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Cosenza.

Roma, 10 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E DI STOCCAGGIO***DECRETI DI CONFERMA E/O DI CESSAZIONE DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE E DI STOCCAGGIO**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2001.

**Conferma della concessione di stoccaggio «ALFONSINE STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «ALFONSINE».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 18 giugno 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «ALFONSINE» in territorio della provincia di Ravenna a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 4 agosto 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «ALFONSINE STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «ALFONSINE STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha

manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Sezione di Bologna dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5, protocollo n. 1618 in data 13 marzo 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «ALFONSINE STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio dell'estensione di kmq 85,88 è quella di cui al piano allegato al decreto di conferimento della originaria concessione di stoccaggio «ALFONSINE STOCCAGGIO» in data 4 agosto 1999.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 1.000 metri s.l.m. e - 2.000 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;

operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;

osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;

far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Ravenna copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «ALFONSINE» conferita con il D.M. 18 giugno 1998, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «ALFONSINE STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 18 giugno 1998 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Ravenna.

Roma, 27 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2001.

**Conferma della concessione di stoccaggio «MINERBIO STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «MINERBIO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 21 aprile 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MINERBIO» in territorio della provincia di Bologna a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «MINERBIO STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della

concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 28 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «MINERBIO STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Sezione di Bologna dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F5, protocollo n. 1617 in data 13 marzo 2001;

DECRETA:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «MINERBIO STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 68,61, è quella di cui al piano allegato al decreto di conferimento della originaria concessione di stoccaggio «MINERBIO STOCCAGGIO» in data 5 maggio 1999.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 1.085 metri s.l.m. e - 2.250 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;

operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;

osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;

e) far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Bologna copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «MINERBIO» conferita con il D.M. 21 aprile 1998, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con

l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «MINERBIO STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 21 aprile 1998 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n.4893 del 30 luglio 2001.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Bologna.

Roma, 27 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2001.

**Conferma della concessione di stoccaggio «BRUGHERIO STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «BRUGHERIO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 17 marzo 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «BRUGHERIO» in territorio della provincia di Milano a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «BRUGHERIO STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 29 dicembre 2000, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «BRUGHERIO STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5 , protocollo n. 1616 in data 13 marzo 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «BRUGHERIO STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 57,85, è quella di cui al piano allegato al decreto di conferimento della originaria concessione di stoccaggio «BRUGHERIO STOCCAGGIO» in data 5 maggio 1999.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 700 metri s.l.m. e - 1.800 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;

operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;

osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;

far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Milano copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «BRUGHERIO» conferita con il D.M. 17 marzo 1998, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «BRUGHERIO STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 17 marzo 1998 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto, come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n. 5038 in data 10 agosto 2001.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Milano.

Roma, 27 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2001.

**Conferma della concessione di stoccaggio «CELLINO STOCCAGGIO» della Società Edison Gas e contestuale cessazione della concessione di coltivazione «CELLINO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

*TESTO NON DISPONIBILE*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2001.

**Conferma della concessione di stoccaggio «COLLALTO STOCCAGGIO» della Società Edison Gas e contestuale cessazione della concessione di coltivazione «COLLALTO».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

*TESTO NON DISPONIBILE*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 2001.

**Conferma della concessione di stoccaggio «RIPALTA STOCCAGGIO» della Società ENI e della concessione di coltivazione «RIPALTA».**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170 sullo stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi e successive modifiche;

Visto il D.M. 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 6 agosto 1975, con il quale è stato approvato il Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D. Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, del citato D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Visto il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il D.M. 20 ottobre 1997, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stata accordata per la durata di anni venti la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «RIPALTA» in territorio delle provincia di Cremona a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Visto il D.M. 5 maggio 1999, con il quale alla stessa Società ENI-S.p.A. è stata accordata, nella stessa area, per la durata di anni venti la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «RIPALTA STOCCAGGIO» a decorrere dal 1° gennaio 1997;

Vista la comunicazione ministeriale prot. n. 448148 in data 28 novembre 2000, con la quale le Società titolari di concessioni di coltivazione nelle quali insistono le relative concessioni di stoccaggio, sono state invitate ad indicare la precisa individuazione areale e volumetrica del giacimento adibito a stoccaggio di gas naturale ai fini della conferma della concessione di stoccaggio medesima, nonché a comunicare l'interesse al mantenimento delle restanti porzioni in regime di concessione di coltivazione;

Vista l'istanza pervenuta in data 21 dicembre 2000, integrata con istanza del 21 marzo 2001, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha richiesto la conferma della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «RIPALTA STOCCAGGIO», individuandone l'area ed il volume relativi, nonché ha manifestato l'interesse al mantenimento della residua porzione in regime di concessione di coltivazione, confermandone il relativo programma di esplorazione e sviluppo a suo tempo approvato;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia - Ufficio F 5, protocollo n. 2272 in data 3 aprile 2001;

D E C R E T A:

Art. 1.- E' confermata la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata «RIPALTA STOCCAGGIO» per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro a suo tempo approvato.

Art. 2.- L'area della concessione di stoccaggio, dell'estensione di kmq 62,96 è quella di cui al piano allegato al decreto di conferimento della originaria concessione di stoccaggio «RIPALTA STOCCAGGIO» in data 5 maggio 1999.

Il volume di stoccaggio è compreso fra le quote dal piano di campagna di - 700 metri s.l.m. e - 2.000 metri s.l.m.

Art. 3.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 1 è confermata alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo nelle premesse citato, in quanto applicabili, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni del Disciplinare tipo da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo n. 164 del 2000;

Art. 4.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal D. Leg.vo 164 del 2000 citato in premessa ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto, nonché quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001 emanato ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto legislativo.

Art. 5.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta inoltre a:

corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato previsto dall'art. 18, lettera h, del D. Leg.vo 625 del 1996 e successivi adeguamenti;

operare nel rispetto del Codice di stoccaggio approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000;

osservare, per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, nonché le norme contenute nei Disciplinari tipo di cui all'art. 3 del presente decreto e le prescrizioni impartite dai competenti uffici centrali e periferici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

osservare le norme di cui al D. Leg.vo n. 624 del 1996 e, in quanto applicabili, le norme di cui al D.P.R. n. 128 del 9 aprile 1959 e le prescrizioni impartite dall'Ufficio F 5 dell'U.N.M.I.G.;

far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Agenzia del demanio di Cremona copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio dei registri immobiliari.

Art. 6.- La concessione di coltivazione denominata «RIPALTA» conferita con il D.M. 20 ottobre 1997, è confermata per l'originaria durata, decorrenza ed estensione areale, con il relativo programma di ulteriore ricerca, sviluppo e coltivazione a suo tempo approvato, con l'esclusione del volume di stoccaggio di cui all'art. 2 facente parte della concessione di stoccaggio «RIPALTA STOCCAGGIO»;

Art. 7.- La Società ENI-S.p.A. è tenuta all'osservanza degli obblighi stabiliti con il D.M. 20 ottobre 1997 che qui si intendono integralmente riprodotti.

Art. 8.- L'elenco delle pertinenze della concessione di stoccaggio, che a decorrere dalla data del presente decreto cessano di essere a servizio della concessione di coltivazione, è riportato in allegato al presente decreto, come trasmesso dall'Ufficio F5 di Bologna con foglio n. 4892 del 30 luglio 2001.

Art. 9.- La concessione di stoccaggio di cui all'art. 2 e la concessione di coltivazione di cui all'art. 6 sono confermate senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e consegnat alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio di Cremona.

Roma, 27 settembre 2001.

*Il Direttore generale:* FANELLI

## PARTE II

### **TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625**

#### *PERMESSI DI RICERCA*

##### **ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

**Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «B.R259.ES» presentata dalla Società Edison Gas (estratto).**

Con istanza pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 13 settembre 2001, la Società EDISON GAS, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico, Zona A e Zona B, convenzionalmente denominato «B.R259.ES» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 646 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

#### *CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE*

##### **DECRETI DI RIDUZIONE DELL'AREA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 2001.

**Riduzione dell'area della concessione di coltivazione «A.C33.AG» della Società ENI (Tavola fuori testo n. ).**

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il D.M. 16 novembre 2000, con il quale è stata accordata, per la durata di anni venti, alla Società ENI - S.p.A. la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C33.AG» ubicata nel mare Adriatico nell'ambito della zona "A", dell'estensione di kmq 403,65;

Vista l'istanza pervenuta in data 9 luglio 2001 con la quale la Società ENI S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 44 del Disciplinare Tipo approvato con D.M. 6 agosto 1991 ed in conformità al D.leg.vo 625/96, la rinuncia volontaria di parte dell'area;

Considerato che la Società ENI S.p.A. si è impegnata a eseguire il programma di sviluppo e di ricerca approvato con il citato D.M. 16 novembre 2000;

Visto il rapporto n° 4586 del 18 luglio 2001 dell'Ingegnere capo dell'UNMIG Ufficio F5 di Bologna;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, in data 18 luglio 2001;

#### DECRETA:

Art.1- Dalla data del presente decreto l'area della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «A.C33.AG.» intestata alla Società ENI S.p.A. (c.f. 00484960588) con sede in Roma Piazzale E. Mattei, n. 1(C.a.p.00186) Direzione ed Uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1(C.a.p. 20097), è ridotta da kmq 403,65 a kmq 146,87.

Art. 2.- L'area della concessione, estesa per kmq 146,87, è delimitata con linea nera continua riportata sul foglio n. 924/M della Carta d'Italia dell'I.I.M. alla scala 1:250.000 passante per i vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.- La Società è tenuta a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data del presente decreto, il canone annuo anticipato di L. 80.000 per kmq di superficie ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 625 nelle premesse citato aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti, salvo quanto già eventualmente versato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Ufficio del Territorio di Rovigo.

Roma, 31 luglio 2001.

*Il Direttore generale: FANELLI*

## PARTE VI

### LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### *LEGGI E DECRETI*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 2001.

**Composizione del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia per il triennio 2001-2004.**

#### *TESTO NON DISPONIBILE*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 2001.

**Modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2003 degli stoccaggi nazionali di gas. Ai sensi del D. L.vo 23 maggio 2000, n. 164.**

IL MINISTRO

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all'articolo 12, comma 2 prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all'articolo 12, comma 5 prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuano le disponibilità di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacità di stoccaggio di working

gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacità di punta degli stoccaggi stessi;

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 che all'articolo 28, commi 2 e 4 e all'articolo 36 prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato può emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari;

VISTO il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, mediante il quale sono state, tra l'altro, emanate specifiche direttive per assicurare l'effettuazione del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti, in attesa dell'emanazione delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 12, comma 7 e all'articolo 24, comma 5, dello stesso Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, con le quali devono essere stabiliti i criteri per la predisposizione dei Codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas;

VISTO il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 che all'articolo 8, comma 7, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definisce gli obblighi di sicurezza;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, come modificato dal Decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito con legge 3 agosto 2001, n.317, recante istituzione del Ministero delle attività produttive, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di energia, precedentemente attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

RITENUTO che, all'approssimarsi dell'inizio della fase di erogazione dagli stoccaggi, in attesa dell'emanazione delle sopra citate delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sia necessario emanare ulteriori direttive per assicurare l'avvio del ciclo di erogazione degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema del gas e le esigenze dei clienti;

RITENUTO che occorra emanare disposizioni in merito alle modalità di utilizzo della riserva strategica ed indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas;

DECRETA:

Art.1  
(Campo di applicazione)

Il presente decreto stabilisce:  
le modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico;  
le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas;

le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001 – 2002 degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti.

Ai fini del presente decreto, si intende per:

Decreto legislativo n.164 del 2000: Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2000;

Decreto 27 marzo 2001: Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001;

Decreto 9 maggio 2001: Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, emanato ai sensi degli articoli 12 e 28 del Decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001;

Anno contrattuale di stoccaggio: periodo intercorrente tra il 1° Aprile e il 31 Marzo dell'anno successivo.

Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e all'articolo 1, comma 2, del Decreto 9 maggio 2001.

## CAPO I

(Modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico)

### Articolo 2

(Determinazione dello stoccaggio strategico)

A parziale modifica di quanto stabilito all'articolo 3 del Decreto del 9 maggio 2001, entro il 15 gennaio di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio successivo, sono tenute a comunicare al Ministero delle attività produttive i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del gas. Il Ministero delle attività produttive comunica i dati di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto 9 maggio 2001 all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale ripartisce il servizio di stoccaggio strategico tra le imprese di stoccaggio entro il seguente 15 febbraio, in base alle modalità di cui all'articolo 3, comma 5 del Decreto del 9 maggio 2001.

Entro il 1° marzo di ciascun anno, le imprese di stoccaggio pubblicano, sulla base della ripartizione operata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le disponibilità di stoccaggio strategico di loro competenza e le condizioni per l'accesso a tale servizio.

Entro il 15 marzo di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'anno contrattuale successivo, sono tenute a stipulare con le imprese di stoccaggio un contratto per la disponibilità di stoccaggio strategico in funzione dei volumi di gas da importare.

Qualora nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio intervengano nuove iniziative di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, di durata sia inferiore che superiore ad un anno, i relativi soggetti importatori sono tenuti a stipulare contratti per la disponibilità di stoccaggio strategico con una impresa di stoccaggio entro 15 giorni dalla stipulazione del relativo contratto di trasporto con una impresa di trasporto.

Al termine dell'anno contrattuale di stoccaggio le imprese di stoccaggio, sulla base dei dati ad esse comunicati dalle imprese di trasporto interessate, provvedono ad effettuare le eventuali compensazioni dell'onere complessivo derivante dal mantenimento dello stoccaggio strategico determinato ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 9 maggio 2001, calcolato rispetto

alle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione Europea complessivamente effettuate, considerando anche i volumi relativi ad importazioni di durata inferiore ad un anno, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, del Decreto legislativo n.164 del 2000 e dall'articolo 8, comma 1, del Decreto 27 marzo 2001, in base a modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo n.164 del 2000. In attesa di tale determinazione si applicano le tariffe determinate e pubblicate dalle imprese di stoccaggio.

### Articolo 3

#### (Erogazione dello stoccaggio strategico)

L'erogazione dello stoccaggio strategico è in via generale effettuata nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 6. Qualora i volumi di gas di stoccaggio strategico siano utilizzati in casi diversi, si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 7.

E' fatta salva per il Ministero delle attività produttive, in caso di riscontrate gravi irregolarità nel ricorso all'erogazione della riserva strategica, o di mancato rispetto di quanto stabilito al comma 4, la possibilità di revoca delle autorizzazioni e concessioni rilasciate ai soggetti responsabili dell'attivazione di tale erogazione da parte delle imprese di stoccaggio e di trasporto.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di trasporto sono responsabili dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, nonché della verifica delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Le imprese di trasporto e di stoccaggio sono in via generale autorizzate ad effettuare gli interventi necessari all'erogazione di volumi di gas dallo stoccaggio strategico nei casi previsti dal presente decreto.

Ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema del gas, in caso di erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico, l'impresa che ne ha usufruito è tenuta ad acquistare dal soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un volume di gas pari a quello erogato, a condizioni tali da garantire al soggetto cedente la disponibilità di mezzi finanziari per procedere al riacquisto e alla ricostituzione in giacimento di un equivalente volume di gas nel più breve tempo possibile e comunque entro la successiva fase di iniezione. L'impresa che ha usufruito dell'erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico è in ogni caso tenuta, all'atto dell'acquisto del gas erogato, ad impegnarsi a rivendere gli stessi volumi di gas al soggetto cedente, al fine della relativa ricostituzione in giacimento entro gli stessi termini temporali. Nei casi di cui al presente comma non trovano applicazione i corrispettivi per il bilanciamento del sistema di cui alla delibera del 30 maggio 2001, n. 120, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Nel caso in cui l'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico possa pregiudicare la possibilità di erogare le portate definite per la modulazione stagionale, l'impresa di stoccaggio interessata comunicherà immediatamente tale situazione al Comitato di cui all'articolo 8, al fine di definire le modalità operative da seguire per gestire l'emergenza.

I volumi di stoccaggio strategico erogati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, e successivamente ricostituiti, non rientrano nei limiti di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo n. 164 del 2000.

### Articolo 4

#### (Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione Europea)

L'erogazione dei volumi disponibili ai fini dello stoccaggio strategico si intende autorizzata per una interruzione o una riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione Europea quando tale evento non è associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili, che l'impresa titolare del contratto di importazione dovrà adeguatamente documentare al Ministero delle attività produttive entro due giorni dalla manifestazione dell'evento.

Qualora il Ministero delle attività produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'articolo 8, non riconosca fondate le motivazioni dell'interruzione o riduzione delle importazioni, l'impresa titolare del contratto di importazione, oltre quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento che saranno stabiliti nei Codici di trasporto e di stoccaggio, è tenuta al versamento alle imprese di stoccaggio e di trasporto interessate di una penale stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la possibilità per il Ministero delle attività produttive di procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni ad essa rilasciate. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei Codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'articolo 24, comma 5 e all'articolo 12, comma 7, del Decreto legislativo n.164 del 2000, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.

#### Articolo 5

(interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione Europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti)

Nel caso in cui si abbia una interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione Europea per cui l'impresa di trasporto riscontri la necessità di utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4. L'impresa che ha usufruito dell'utilizzo di tali volumi, oltre quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, è tenuta a versare alle imprese di trasporto e stoccaggio un corrispettivo stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale altresì determina le modalità con cui l'impresa di stoccaggio interessata ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea il corrispettivo versato. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale corrispettivo, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.

Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico a causa di problemi di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, l'impresa di trasporto interessata procede a quanto necessario, fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, comunicando al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 2 giorni dalla manifestazione dell'evento le ragioni di tale necessità. Gli oneri conseguenti per l'impresa di trasporto sono riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle tariffe di trasporto del successivo anno contrattuale.

#### Articolo 6

(Stagione invernale globalmente fredda)

Qualora si verifichi una stagione invernale globalmente più fredda rispetto a quella considerata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas nel

corso della stagione invernale possono richiedere al Ministero delle attività produttive l'accesso in via eccezionale ai volumi di gas di stoccaggio strategico, dimostrando la variazione effettiva dei consumi dei propri clienti rispetto a quelli inizialmente utilizzati per determinare la prenotazione di capacità e di volume di modulazione. In attesa delle determinazioni sopra indicate, i parametri per la definizione degli obblighi di modulazione per una stagione invernale globalmente fredda sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato di cui all'articolo 8, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il Ministero delle attività produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'articolo 8, può autorizzare in forma programmata l'accesso di cui al comma 1.

#### Articolo 7

(Altri casi di utilizzo dello stoccaggio strategico)

Nel caso in cui una impresa di trasporto comunichi ad una impresa di stoccaggio che una impresa del gas ha determinato un utilizzo di gas dallo stoccaggio strategico per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5 e 6, l'impresa del gas che ha usufruito di tale erogazione, oltre quanto stabilito all'articolo 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento stabiliti nei Codici di trasporto e di stoccaggio, è tenuta a versare alla impresa di stoccaggio interessata una penale stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale altresì determina le modalità con cui la stessa impresa di stoccaggio ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea la penale versata. In attesa della determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei Codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'articolo 24, comma 5, e all'articolo 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare è determinato e pubblicato dalle imprese di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.

In caso di mancato versamento della penale entro 30 giorni dalla richiesta, il Ministero delle attività produttive, su segnalazione dell'impresa di stoccaggio interessata, può procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'impresa del gas inadempiente.

#### CAPO II

Disposizioni in situazioni di emergenza

#### Articolo 8

(Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio)

E' istituito presso il Ministero delle attività produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, di seguito denominato Comitato, presieduto dal Direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale. Il Comitato può essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre Amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro delle attività produttive.

Il Comitato, con funzione consultiva del Ministero delle attività produttive, è nominato dal Ministro delle attività produttive ed ha il compito di:

formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, intendendosi con tale termine tutte le fattispecie che comportano il rischio di mancata copertura del fabbisogno

di portata oraria del sistema nazionale del gas coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo n. 164 del 2000;

individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza, tra i quali:

imposizione dell'obbligo nei confronti delle imprese che hanno contratti di importazione di massimizzare gli approvvigionamenti, in linea con i valori massimi contrattualmente previsti per ciascuna fonte, nelle situazioni in cui si approssimi un periodo di freddo eccezionale a frequenza ventennale, come indicato nelle previsioni di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo n.164 del 2000;

interruzione delle forniture aventi contratti interrompibili;

modifica, ai fini della sicurezza, delle tolleranze per gli sbilanci giornalieri ammesse sul sistema di trasporto;

formulare proposte per la definizione della procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;

effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del gas, in relazione alle situazioni di emergenza.

Il Comitato può essere altresì consultato dal Ministero delle attività produttive in merito a questioni attinenti al funzionamento del sistema del gas.

Il Comitato si riunisce periodicamente per svolgere i compiti di cui al comma 2 e in ogni caso quando si verificano condizioni di emergenza del sistema nazionale del gas

Il Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato, determina ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Decreto legislativo n.164 del 2000, le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza, e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas. Le informazioni relative sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

In prima applicazione il Comitato, nell'individuare le situazioni di emergenza, tiene conto dell'esigenza di garantire comunque la copertura del fabbisogno di portata oraria, coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo n.164 del 2000, alla metà del mese di gennaio 2002.

Nell'ambito del Comitato, i rappresentanti delle imprese di trasporto e di stoccaggio riferiscono, in particolare durante i casi di emergenza, in merito al monitoraggio giornaliero delle immissioni e dei prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti, con dettaglio relativo alle singole infrastrutture di importazione, alla produzione nazionale, ai prelievi e alle immissioni in stoccaggio, nonché ai consumi, con particolare riferimento al settore civile in funzione dell'andamento climatico.

#### Articolo 9

##### (Gestione delle situazioni di emergenza)

Nel caso le imprese di trasporto e di stoccaggio verificano che l'andamento delle immissioni e dei prelievi dagli stoccaggi si discosta da quanto previsto all'inizio della fase di erogazione, o comunque ravvisino l'approssimarsi o il verificarsi delle condizioni di emergenza di cui all'articolo 8, adottano le azioni conseguenti, nel rispetto delle regole stabilite ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

I titolari delle concessioni di stoccaggio adottano direttamente gli interventi operativi di emergenza, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza di cui al Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successivamente li comunicano alle Sezioni periferiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Le imprese di trasporto e di stoccaggio rendono note ai soggetti interessati tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla data dell'intervento, le decisioni operative adottate, anche

mediante pubblicazione su siti Internet, e le comunicano al Ministero delle attività produttive e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro gli stessi termini.

Le imprese di trasporto e di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole di cui all'articolo 8, comma 4, non sono tenute a corrispondere ai soggetti che usufruiscono dei servizi di trasporto o di stoccaggio alcuna penale per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al presente capo, né alcun risarcimento per i danni che i suddetti soggetti dovessero subire in conseguenza di tali inadempimenti.

In caso di cessazione della situazione di emergenza o di sua evoluzione positiva, le imprese di trasporto e di stoccaggio sospendono o adeguano le misure adottate con le stesse modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

### CAPO III

(Disposizioni transitorie per la fase di erogazione)

#### Articolo 10

(ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente Capo disciplinano transitoriamente le attività di erogazione dai giacimenti di stoccaggio durante la fase di erogazione degli anni 2001 – 2002, fino all'approvazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dei Codici di stoccaggio previsti all'articolo 12, comma 7, del Decreto legislativo n.164 del 2000.

#### Articolo 11

(fase di erogazione 2001-2002)

Il volume totale di stoccaggio strategico e la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea per la fase di erogazione 2001-2002 sono quelli definiti all'articolo 3, comma 6, del Decreto del 9 maggio 2001.

I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet, entro 10 giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle capacità di portata giornaliera complessivamente disponibili per la fase di erogazione per il complesso di giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001, nonché le condizioni contrattuali e le tariffe relative alla fase di erogazione dal sistema di stoccaggio.

Le imprese del gas e i clienti idonei che hanno avuto accesso agli stoccaggi nella fase di iniezione, o che subentrino a dette imprese secondo le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto 9 maggio 2001, sono tenuti a confermare, entro il quinto giorno precedente la data preventivata di inizio della fase di erogazione, i propri impegni per la fase di erogazione sulla base delle modalità e delle condizioni pubblicate dagli operatori di stoccaggio, coerentemente con l'analogo impegno delle capacità di trasporto in uscita dagli stoccaggi. Gli stessi soggetti altresì precisano entro gli stessi termini i volumi mensili programmati e le portate massime giornaliere coerenti con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001, distinte con dettaglio almeno mensile, nel rispetto delle disponibilità tecniche pubblicate dalle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero delle attività produttive ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas eventuali necessità di modifica delle richieste delle imprese per il rispetto di quanto previsto al presente comma.

Il volume totale richiesto in erogazione dagli stoccaggi da ciascuna impresa del gas o cliente idoneo, di cui al comma 3, non può essere superiore al totale da questa immesso in fase di iniezione, o comunque per essa disponibile al momento dell'inizio della fase di erogazione. Nel caso in cui un'impresa evidenzi, in fase di definizione degli impegni di erogazione, esigenze superiori legate al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001 - 2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto, l'impresa interessata dovrà presentare istanza al Ministero delle Attività Produttive, che può autorizzare le imprese di stoccaggio secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001. Il gas richiesto in eccedenza rispetto alle disponibilità per la modulazione è acquistato dall'impresa interessata nelle quantità autorizzate.

Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano superiori alle disponibilità di portata giornaliera di cui al comma 2, tenuto conto della necessità di salvaguardare i livelli di sicurezza previsti dal Decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese di stoccaggio provvederanno, per la sola fase di erogazione 2001-2002, a ripartire gli eccessi secondo il seguente ordine di priorità:

titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario, e imprese di trasporto, limitatamente alle esigenze di gestione dello svaso e dell'invaso della rete nazionale dei gasdotti ;

imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei;

clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione;

imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione.

Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano inferiori alle disponibilità di cui al comma 2, tenuto conto delle previsioni di cui di cui all'articolo 9, comma 3, del Decreto 9 maggio 2001, la copertura degli oneri relativi, per la fase di erogazione 2001-2002, è indicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria delibera.

Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e la salvaguardia delle sue prestazioni, i soggetti che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenuti allo scrupoloso rispetto dei vincoli cui sono sottoposti i programmi di erogazione. Per assicurare il rispetto di tali vincoli, i soggetti stessi sono tenuti a corrispondere alle imprese di stoccaggio e di trasporto penali, applicabili oltre bande di tolleranza che, in attesa delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli 12, comma 7, e 24, comma 5, del Decreto legislativo n. 164 del 2000, sono determinate dalle imprese stesse, e pubblicate secondo quanto stabilito al comma 2, ed il cui livello è fissato in funzione dell'obiettivo di preservare in ogni caso la sicurezza delle prestazioni. Le imprese che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenute a presentare su richiesta alle imprese di stoccaggio adeguate garanzie finanziarie a copertura di eventuali inadempienze .

Nel caso in cui un'impresa del gas che abbia accesso ai servizi di trasporto sbilanci la rete con prelievi maggiori rispetto alle immissioni, la compensazione su base mensile, ai fini dell'ottimizzazione del sistema degli stoccaggi, avverrà prioritariamente mediante prelievo dai volumi di gas da essa detenuti a qualsiasi titolo in stoccaggio, e, in secondo luogo mediante acquisto di volumi di gas liberamente effettuato con altre imprese del gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, comunicato con preavviso almeno mensile all'impresa di trasporto interessata. Ove tale soluzione non risulti possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della delibera n.120 del 2001 dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas. Qualora si verifichi un utilizzo dei volumi di gas dallo stoccaggio strategico, l'impresa del gas è invece tenuta a quanto stabilito dagli articoli 3 e 7.

Nel caso in cui una impresa del gas determini, rispetto alla allocazione effettuata da una impresa di trasporto, uno sbilancio di volume che implichi una immissione sia fisica, sia unicamente contabile, di gas in stoccaggio, l'impresa alla quale è imputabile tale immissione non prevista può effettuare prioritariamente una compensazione mediante vendita di volumi di gas liberamente effettuata con altre imprese del gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio o, entro i trenta giorni successivi alla allocazione, stipulare un contratto di stoccaggio a condizioni meno favorevoli rispetto ai contratti stipulati per modulazione, secondo condizioni contrattuali definite dall'impresa di stoccaggio interessata. Ove tali soluzioni non risultino possibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della delibera n.120 del 2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In caso di inadempienze da parte dell'impresa del gas, l'impresa di stoccaggio, in qualità di depositario, può rivalersi sul gas in giacimento, salvo risarcimento degli ulteriori danni.

Nel caso in cui, rispetto ai programmi di erogazione ed alle bande di tolleranza definite ai sensi del comma 7, si verifichino scostamenti tali da creare potenziali situazioni di emergenza del sistema del gas si applicano le disposizioni di cui al capo II.

#### Articolo 12 (Disposizioni finali)

Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 26 settembre 2001

*Il Ministro:* MARZANO

*Pubblicazioni ai sensi della L.R. 3 luglio 2000, n. 14  
Regione Siciliana*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

Viene di seguito pubblicata l'istanza di permesso di ricerca denominata «LEBRINO», presentata dalla Società Italmin Exploration alla Regione Siciliana ai sensi della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche della Regione Siciliana. Attuazione della Direttiva 92/22/CE", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 7 luglio 2000 e pubblicata nel B.U.I.G. Anno XLV - N. 1, al numero di pubblicazione n. 16.

La pubblicazione è effettuata unicamente ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della stessa legge.

Ogni comunicazione in merito ad essa, va inviata direttamente alla Regione Siciliana.

*PERMESSI DI RICERCA*

**ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

**Istanza di permesso di ricerca «LEBRINO» presentata dalla Società Italmin Exploration (estratto).**

Richiedente: Società ITALMIN EXPLORATION - Roma, Lungotevere dei Mellini, 44.

Data di presentazione dell'istanza: 2 novembre 2000.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «LEBRINO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Province*: Catania - Siracusa.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N.
a	2° 33' 17",700	37° 30' 17",000
b	2° 38' 36",500	37° 29' 26",600
c	2° 38' 25",000	37° 20' 38",500
d	2° 17' 20",000	37° 21' 33",000
e	2° 14' 36",000	37° 22' 50",000
f	2° 34' 34",000	37° 27' 13",000

Dal vertice a al vertice b il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.

- *Superficie richiesta*: km<sup>2</sup> 300.

## *DISPOSIZIONI E COMUNICATI*

NUMERO DI PUBBLICAZIONE:

COMUNICATO del 31 ottobre 2001.

### **Conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. Comunicazione ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 27 marzo 2001.**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2001, si comunicano gli elementi relativi ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione, potenzialmente utilizzabili per attività di stoccaggio.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto sopra indicato, i titolari di concessioni di coltivazione di giacimenti in terraferma rispondenti ai criteri di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, con riserve di gas originariamente in posto superiori a un miliardo di Smc, per i quali è stato prodotto almeno l'80% delle riserve producibili, hanno trasmesso a questo Ministero le informazioni disponibili atte a stabilire se i giacimenti medesimi sono tecnicamente ed economicamente adatti per essere adibiti a stoccaggio.

Questo Ministero, sentito il parere degli Uffici F5, F6, F7 dell'UNMIG competenti, ha effettuato una valutazione dei singoli giacimenti, al fine di verificarne l'eventuale idoneità alla conversione in stoccaggio.

Il Ministero ha anche effettuato una ulteriore indagine per verificare l'eventuale esistenza di altri giacimenti, non indicati dai titolari di concessioni di coltivazione, che rispondessero ai criteri sopra citati, senza peraltro individuarne altri.

Nella tabella 1 allegata è riportato l'elenco di tutti i giacimenti indicati dai titolari di concessioni di coltivazione, con alcuni dati di particolare interesse. Una serie di informazioni relative a ciascun giacimento è riportata in allegato 2. Ulteriori elementi sui giacimenti risultati idonei sono disponibili per la consultazione presso l'Ufficio D1 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, previa prenotazione telefonica al numero 06-47052230.

Dalle valutazioni effettuate sono risultati idonei alla conversione a stoccaggio i seguenti giacimenti, tutti oggetto di concessione di coltivazione conferita alla soc. ENI – Div. AGIP:

- Cotignola
- Ravenna terra
- Cornegliano
- S.Potito
- Cugno le Macine
- Serra Pizzuta

Il giacimento di Dosso degli Angeli, pur possedendo i requisiti previsti, è ubicato in area vincolata dal Parco regionale del Delta del Po, come indicato in allegato 2.

Come previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto sopra citato, gli operatori interessati possono presentare, esclusivamente via fax al numero 06-47052036, al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie – Ufficio D1, entro il 31 dicembre 2001, l'elenco dei giacimenti per i quali intendono acquisire i dati di dettaglio

necessari, a mezzo di accesso al data room di cui all'articolo 2, comma 4, dello stesso decreto, per effettuare lo studio di fattibilità per la conversione in stoccaggio. Gli stessi operatori devono inviare, ove non già trasmessa a questo Ministero, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso di adeguata capacità tecnica, economica e organizzativa, al fine di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Tale documentazione deve comprendere copia dello statuto o del certificato camerale, se avente sede in Italia, o analoga documentazione con allegata traduzione, nel caso di società aventi sede all'estero. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa del richiedente, l'indicazione delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, le attività svolte negli ultimi tre anni. Per quanto riguarda le capacità finanziarie deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni, dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa. Nel caso di società recentemente costituita o di gruppi societari, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria precedente o del gruppo societario d'appartenenza.

Il data room sarà disponibile a partire dall'inizio del mese di gennaio 2002 nella sede del Distretto operativo di Ravenna della soc. ENI – Div. AGIP per una durata complessiva di tre giorni lavorativi per ogni operatore interessato; un massimo di 4 persone per operatore sarà ammesso nel data room. Il calendario di accesso al data room sarà stabilito dal Ministero in funzione delle richieste di accesso. Le informazioni disponibili saranno prevalentemente su supporto cartaceo. I costi del servizio di consultazione saranno limitati a quelli a tal fine effettivamente sostenuti dalla soc. ENI – Div. AGIP, e stabiliti in un apposito contratto, comprensivo delle condizioni di riservatezza di carattere commerciale, che dovrà essere sottoscritto dalla società richiedente prima delle operazioni di consultazione.

Con successivo comunicato saranno resi noti i dati relativi alle previsioni delle necessità di capacità di stoccaggio in funzione dell'evoluzione dei consumi nei prossimi anni e in relazione al grado di sicurezza per il sistema nazionale del gas.

#### ALLEGATO 1

	CONCESSIONE COLTIVAZIONE	SCADENZA CONCESSIONE COLTIVAZIONE	CONCES-SIONARIO	TIPOLOGIA	MECCANISMO DI PRODUZIONE	GOIP MSmc
<b>COTIGNOLA</b>	SAN POTITO	01-gen-02	ENI-AGIP	livelli sabbiosi	espansione gas	2.268
<b>RAVENNA TERRA</b>	RAVENNA TERRA	01-gen-12	ENI-AGIP	sabbie torbiditiche	espansione gas +acquifero	32.524
<b>CORNEGLIANO</b>	CAVIAGA	01-gen-02 in corso di proroga	ENI-AGIP	sabbie di Caviaga	espansione gas +acquifero	3.600
<b>S.POTITO</b>	SAN POTITO	01-gen-02	ENI-AGIP	sabbie torbiditiche	espansione gas +acquifero	1.800
<b>DOSSO DEGLI ANGELI</b>	DOSSO DEGLI ANGELI	01-gen-17	ENI-AGIP	sabbie torbiditiche	espansione gas +acquifero	34.830
<b>SPILAMBERTO</b>	SPILAMBERTO	01-gen-17	ENI-AGIP	sabbie di Cortemaggiore	espansione gas +acquifero	12.900
<b>CORREGGIO</b>	CORREGGIO	01-gen-17	ENI-AGIP	livelli sabbiosi	espansione gas +acquifero	10.503
<b>CAVIAGA</b>	CAVIAGA	01-gen-02 in corso di proroga	ENI-AGIP	sabbie di Asti argille di Santerno sabbie di Caviaga	espansione gas +acquifero	22.766
<b>CUGNO LE MACINE</b>	CUGNO LE MACINE	09-mar-05	ENI-AGIP	sabbie del Quaternario	espansione gas +acquifero	2.750
<b>SERRA PIZZUTA</b>	SERRA PIZZUTA	scaduta 10-set-01 in corso di proroga	ENI-AGIP	sabbie argillose del Quaternario	espansione gas +acquifero	1.040
<b>PORTOCANNONE</b>	COLLE DI LAURO	13-set-04	Edison Gas	Ghiaie Livello ORA	semplice espansione	2.800

	RISERVE PRODUCIBILI STIMATE	INIZIO PRODUZIONE	PRODUZIONE CUMULATIVA MSmc	STATO DEL GIACIMENTO	PRESSIONE INIZIALE Kg/cm2	PRESSIONE ATTUALE Kg/Cm2
COTIGNOLA	1.458	set-56	1.465	livelli C+C1 in produzione; altri chiusi	115-133	28-100
RAVENNA TERRA	22.993	giu-53	22.542	produzione ferma dal 1992	142-221	110-162
CORNEGLIANO	2.768	gen-52	2.768	produzione ferma dal 1995	165	42 - 63
S.POTITO	1.216	dic-88	1.288	produzione sospesa	203	70
DOSSO DEGLI ANGELI	32.002	dic-70	31.143	in produzione	325-504	16 (livelli in produzione) 54 (livelli chiusi)
SPILAMBERTO	10.612	nov-59	10.297	in produzione	176-182	39-174
CORREGGIO	7.166	dic-53	7.212	in produzione	122,4	54 - 56
CAVIAGA	12.126	dic-44	12.144	in produzione	140,1	6,6
CUGNO LE MACINE	1.980	62	1.952	in produzione	72	25
SERRA PIZZUTA	637	64	601	livello Q5 chiuso; altri livelli in produzione	82	18 (al livello in produzione, diverso da quello adibito a stoccaggio)
PORTOCANNONE	2.500	ott-67	2.481	in produzione	33,7	4-7

	POROSITÀ %	PERMEABILITÀ mD	PROFONDITÀ m	STIMA EFFICIENZA STOCCAGGIO	IDONEITÀ
COTIGNOLA	20-28	95-130	875 - 1075	>30% su livello C+C1	si
RAVENNA TERRA	25-28	55-60	1280 - 1300 1735 - 1870 1950	non valutabile	si
CORNEGLIANO	26-28	20	1255 - 1377	non valutabile	si
S.POTITO		120	1820 - 2371	non valutabile	si
DOSSO DEGLI ANGELI	20-26	20 - 60	2992 - 3041 3116 - 3190 3442 - 3742	>30%	problemi ambientali per presenza Parco regionale del Delta del Po
SPILAMBERTO	22-27	2-145	1133 - 1396	non valutabile	non idoneo per mancanza di continuità idraulica e presenza di barriere di permeabilità; livelli con H2S
CORREGGIO		180 - 500	2686 - 2788	>30%	non idoneo per mancanza di continuità idraulica e presenza di barriere di permeabilità
CAVIAGA		40-80	1310 - 1416	>30 %	non idoneo per collasso roccia di copertura
CUGNO LE MACINE		>100	617	non valutabile	si - già adibito a stoccaggio dal 1977 al 1985
SERRA PIZZUTA	27	68	762	non valutabile	si - già adibito a stoccaggio dal 1978 al 1985
PORTOCANNONE	27	230 - 750	- 205 m dal piano campagna	>30%	non idoneo per assenza garanzie tenuta per giacimento troppo superficiale

## ALLEGATO 2

### ELEMENTI INTEGRATIVI SUI GIACIMENTI IN CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE SEGNALATI PER LA CONVERSIONE A STOCCAGGIO E RELATIVA ANALISI DI IDONEITA'

#### Elementi integrativi

##### 1) Giacimento di Cotignola

Il giacimento di "Cotignola" è un campo geologicamente costituito da 5 livelli di cui 2 principali (i livelli B e C+C1) e 3 minori (i livelli A, D+D1 ed E + E1).

Su di un basamento del pre-Messiniano (marne della formazione Fusignano), all'interno di banchi argillosi, sono inserite lenti sabbiose del Tortoniano (livello A di spessore metrico) mentre arealmente, sopra questo basamento, si sono inseriti gli altri livelli sabbiosi del Pliocene Inferiore.

I livelli del campo, per la loro geometria lenticolare non hanno uno spessore costante.

Lo spessore registrato ai pozzi per i livelli varia dai 7 ai 70 m circa.

Le rocce di copertura sono costituite da sequenze argillose plioceniche dello spessore di centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Il giacimento è una trappola stratigrafica i cui livelli sabbiosi costituiscono lenti isolate all'interno di depositi argillosi.

Attualmente ci sono 2 pozzi: Cotignola 1 (che produce dal livello A) e Cotignola 15 (autocolmatato).

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas, esclude la presenza di un acquifero a forte spinta d'acqua soprattutto nel livello C + C1.

Il gas è stato prodotto principalmente dai livelli C + C1 e B (quasi l'88%) e marginalmente dagli altri livelli.

La porosità risulta essere compresa fra il 20% e il 28 %, mentre la permeabilità varia da 95 mD a 130 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 115 bar nel livello A, ai 133 bar nel livello E+E1, mentre attualmente la pressione va dai 28 bar del livello C + C1 ai 100 bar del livello A (pressione di abbandono).

Il GOIP del campo è stato valutato in  $2.268 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas. Le riserve producibili sono state valutate in  $1.458 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas.

Alla fine del 1981, anno in cui il livello B ha cessato la produzione, lo stesso aveva prodotto  $450 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ .

Aggiungendo alla produzione del livello B quella proveniente dai livelli minori (ora non più in produzione) pari a  $172 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  e quella (tuttora in corso) dal livello C + C1 (livello maggiore) pari a  $843 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ , risulta che sono stati prodotti complessivamente  $1.465 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ , superando le riserve ipotizzate di  $1.458 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ .

##### 2) Giacimento di Ravenna Terra

Il giacimento di "Ravenna Terra" è costituito da 12 livelli, di cui 2 principali (il livello maggiore A1 ed il livello B subito inferiore), 3 medi (i livelli Q, Q + R ed E) e 7 livelli minori. Le rocce serbatoio sono per tutti i livelli le sabbie torbiditiche della formazione Porto Garibaldi del Pliocene Medio-Superiore.

Ciascun livello è chiuso al top da intercalazioni di argille continue che determinano la presenza di pool sovrapposti ed idraulicamente separati.

Lo spessore per i livelli varia dai 5 m fino ai 35 m.

Le rocce di copertura sono costituite da sequenze argillose plioceniche dello spessore di centinaia di metri integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Il giacimento è una trappola stratigrafica con chiusura dei livelli sabbiosi per onlap.

La produzione è ferma dal dicembre 1992 ed attualmente sono rimasti aperti 22 pozzi, anche se non più produttivi, perché invasi dall'acqua o insabbiati.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero a forte spinta, per cui il giacimento nei livelli principali e nei livelli medi è risultato avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

Il gas è stato praticamente tutto prodotto dai livelli A1 ( $\cong 60\%$ ), B ( $\cong 35\%$ ) e Q, Q + R ed E ( $\cong 4\%$ ).

La porosità risulta essere compresa fra il 25% e il 28 %, mentre la permeabilità varia da 55 mD a 60 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 142 bar del livello Q ai 221,6 bar del livello B, mentre attualmente le pressioni di abbandono variano dai 110,7 bar del livello Q ai 162,9 bar del livello A1.

Il GOIP del campo è stato valutato in  $32.524 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas.

Ad oggi, a fronte di riserve producibili ipotizzate pari a  $22.993 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas, sono stati prodotti  $22.542 \times 10^6 \text{ Sm}^3$ .

### 3) Giacimento di Cornegliano

Il giacimento di "Cornegliano" è un campo geologicamente costituito da 5 livelli mineralizzati, di cui un livello principale (il livello C) e quattro livelli secondari (i livelli 4,5,A e B).

Il livello C appartiene alla formazione delle Sabbie di Caviaga (sabbie ed argille con intercalazioni di ghiaie), di età dal Messiniano al Pliocene Inferiore. I restanti livelli sabbiosi sono confinati all'interno della formazione Argille del Santerno del Pliocene Inferiore.

Lo spessore del livello non è costante all'interno del campo, ove si registrano valori compresi fra 30 m e 70 m.

I livelli secondari sono costituiti da livelletti sabbiosi separati (strati di Ripalta) confinati all'interno della formazione Argille del Santerno.

Le rocce di copertura del livello principale sono le Argille del Santerno (che inglobano i livelli secondari) e sono dello spessore dell'ordine delle centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Il giacimento, in situazione di trappola strutturale, si configura secondo un'anticlinale.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas e le numerose chiusure minerarie dei pozzi dovute alle forti venute d'acqua indicano la presenza di un acquifero attivo. Il giacimento è risultato quindi avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

Attualmente ci sono quattro pozzi (attivi non eroganti), denominati Cornegliano 2-5-6-10.

Il gas è stato prodotto essenzialmente dal livello C (quasi l'88%).

La porosità risulta essere compresa fra il 26% e il 28 %, mentre per quanto riguarda la permeabilità l'unico dato è stato desunto da una prova di produzione effettuata sul pozzo Cornegliano 5 e confermata, per analogia, con il vicino campo di Caviaga, le cui condizioni geologiche sono simili.

Se ne deduce perciò un valore medio della porosità pari a 20 mD.

La pressione iniziale nei livelli suddetti era di 165 bar, mentre attualmente la pressione del giacimento è  $\cong 105$  bar. (ricavata da un pozzo ora chiuso, il Cornegliano 13).

Il GOIP del campo è stato valutato in  $3.600 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup> di gas.

Alla fine del 1995 (anno in cui il campo stesso è stato chiuso per problemi di insabbiamento e di venuta d'acqua) sono state prodotte tutte le riserve certe stimate, pari a  $2.768 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup> di gas.

#### **4) Giacimento di S.Potito**

Il giacimento di "S.Potito" è costituito da un livello principale (il livello B + B1), da un livello medio (il livello A + A1) e da un livello minore (il livello C).

I due livelli principali hanno entrambi come rocce serbatoio le sabbie torbiditiche della formazione Porto Garibaldi ma, mentre nel livello principale sono bancate dell'ordine dei 4-8 metri separate da livelli argillosi continui non tali da determinare la strutturazione di pool separati, nel livello secondario sono strutturate in lenti dello spessore dal metro ai tre metri interne alla formazione Argille del Santerno.

Le rocce di copertura sono le sequenze argillose della formazione Argille del Santerno (Pliocene Superiore) dello spessore di centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Si tratta di una trappola stratigrafica con chiusura dei livelli sabbiosi ad onlap.

Attualmente i pozzi esistenti sono 7, tutti non eroganti perché autocolmatati: San Potito 1, 2 dir, 3 dir, 4 dir A (già utilizzato per reiniezione di acqua di strato), 6 dir e 7 dir.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero attivo per cui il giacimento risulta avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

Il gas è stato praticamente tutto prodotto dai livelli B + B1 ( $\cong 80\%$ ) e A + A1 ( $\cong 19\%$ ).

La porosità risulta essere del 25% e la permeabilità risulta di 120 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 203 bar nel livello A + A1 ai 204 bar nel livello C, mentre la pressione di abbandono risulta pari a 70 bar.

Il GOIP del campo è stato valutato in  $1.800 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup> di gas. Le riserve producibili erano state valutate in  $1.216 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup>.

Ad oggi, nonostante i pozzi siano attualmente non eroganti, la produzione, pari a  $1.288 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup>, ha superato le riserve teoricamente ipotizzate, previste in  $1.216 \times 10^6$  Sm<sup>3</sup>.

#### **5) Giacimento di Dosso degli Angeli**

Il giacimento di "Dosso degli Angeli" è costituito da 8 livelli. I tre livelli principali (PL3-J, PL2-A+A1 e PL2-B+B1), ed i 4 livelli minori risultano essere mineralizzati nei livelli sabbiosi torbiditici della formazione Porto Garibaldi (Pliocene medio-superiore) mentre il livello medio PL2-R1 risulta mineralizzato nei livelli sabbiosi torbiditici della formazione Porto Corsini (Pliocene inferiore-medio).

Lo spessore dei livelli principali va dai 45 ai 60 m, mentre gli altri livelli hanno spessori minori. Le rocce di copertura sono costituite da sequenze argillose della formazione Porto Garibaldi (Pliocene Superiore) dello spessore dell'ordine delle centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica. Il giacimento, in situazione di trappola strutturale, si configura secondo un'anticlinale.

La produzione è tuttora in corso solo dai tre livelli principali e dal livello medio (per un totale di 17 pozzi e 18 strings).

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero attivo.

Il gas è stato prodotto dai 3 livelli principali nella misura rispettivamente di circa il 36% dal PL3-J, di circa il 31% dal PL2-A+A1 e di circa il 23% dal PL2-B+B1, in minima parte dal livello medio PL2-R1 ( $\cong 6\%$ ) e per la parte restante dagli altri livelli.

La porosità risulta essere compresa fra il 20,5% e il 26 %, mentre la permeabilità varia da 20 mD a 60 mD, ad eccezione del livello PL2-R1 in cui la permeabilità risulta essere di 2 mD.

La pressione iniziale nei livelli variava dai 325,5 bar nel livello PL3-I ai 504,1bar nel livello PL2-R1, mentre attualmente la pressione varia dai 16 bar dei livelli ancora in esercizio, ai 54 bar dei livelli chiusi (pressione di abbandono).

Il GOIP del campo è stato valutato in  $34.830 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas. Ad oggi, a fronte di riserve producibili pari  $32.002 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas, sono stati prodotti  $31.143 \times 10^6 \text{ Sm}^3$  di gas .

## 6) Giacimento di Spilamberto

Il giacimento di “Spilamberto” è costituito da 10 livelli sabbiosi, denominati A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, C0, C1 e C1 appartenenti alla formazione sabbie di Cortemaggiore del Messiniano.

Il giacimento è diviso in 5 blocchi: Blocco 0 (A0,A1,A2,B1,B2,C0,C1,C2), Blocco I (A1,A2,B0,B1,B2,C0,C1,C2), Blocco II (A0,B0,B1,C0,C1), Blocco III (A0,B0,B1,C1), Blocco IV (A0), Blocco Est (A3).

Le rocce serbatoio sono le sabbie di Cortemaggiore (livelli sabbiosi conglomeratici separati da intercalazioni argillose) ed i livelli mineralizzati (all'interno dei blocchi) sono a gas sia dolce sia acido (presenza di idrogeno solforato).

Arealmente, il campo è suddiviso da blocchi in faglie che costituiscono importanti barriere di permeabilità rendendoli idraulicamente separati fra di loro.

Lo spessore dei livelli va dal metro del livello A2 nel blocco 0 ai 48 m del livello B1 sempre nel blocco 0. I livelli sabbiosi mineralizzati presentano spessori estremamente variabili con geometria lenticolare.

Le rocce di copertura sono costituite dalle sequenze argillose della formazione “Argille del Santerno” dello spessore di centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Si tratta di una trappola di tipo misto: strutturale-stratigrafico (la conformazione ad anticlinale della successione stratigrafica costituisce un'ulteriore effetto di intrappolamento degli idrocarburi).

La produzione è tuttora in corso da 11 pozzi nei blocchi 1, 2, 3 e 4 (per un totale di 15 string) visto che il pozzo 31 è scollegato ed il 9 è utilizzato per la reiniezione dell'acqua di strato.

L'andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero a forte spinta, per cui il giacimento nei vari livelli è risultato avere un meccanismo di produzione sia a espansione sia a spinta d'acqua.

La porosità in alcuni livelli risulta  $<20\%$  mentre in altri è compresa fra il 20,1% e il 27,8%.

La permeabilità in alcuni livelli risulta  $<20 \text{ mD}$  mentre in altri risulta compresa fra 28,8 mD e 145,3 mD.

## 7) Giacimento di Correggio

Il campo a gas di “Correggio” è costituito da 5 livelli sabbiosi, di cui uno principale (il livello PL2/B1+B2, uno medio e tre livelli minori, appartenenti alla formazione Porto Garibaldi del Pliocene Superiore.

Il giacimento è diviso in vari blocchi, ed ogni blocco è fagliato con faglie attive (di queste, le due principali arrivano in superficie).

Le rocce serbatoio sono i livelli sabbiosi appartenenti alla formazione Porto Garibaldi del Pliocene Medio.

Arealmente il campo è suddiviso in blocchi da faglie che costituiscono importanti barriere di permeabilità, rendendoli idraulicamente separati fra di loro.

Lo spessore dei livelli va dagli 11 m del livello PL2-A, ai 22÷23 m dei livelli PL2-B1 e PL2-B2 fino ai 65m del livello PL2-C.

Le rocce di copertura sono costituite dalle sequenze argillose della formazione “Argille del Santerno” dello spessore di centinaia di metri, integre e tali da garantire tenuta idraulica.

Si tratta di una trappola di tipo misto strutturale-stratigrafico (la conformazione ad anticlinale della successione stratigrafica costituisce un’ulteriore effetto di intrappolamento degli idrocarburi).

La produzione è tuttora in corso da 4 pozzi nei livelli PL2-A, PL2-B1 e PL2-B2 (per un totale di 5 string) mentre il pozzo 11 è utilizzato per la reiniezione dell’acqua di strato.

L’andamento delle pressioni in funzione della produzione cumulativa del gas evidenzia la presenza di un acquifero a debole spinta.

La porosità è del 25% mentre la permeabilità risulta compresa fra 180 mD e 500 mD.

### **8) Giacimento di Caviaga**

Il giacimento di “Caviaga” è costituito da 5 livelli sabbiosi, di cui due principali (livelli A e B) e tre minori (livelli C, D e Q).

Il livello Q appartiene alla formazione Sabbie di Asti, il livello A alla formazione Argille del Santerno e i livelli B-C-D alla formazione Sabbie di Caviaga.

Il giacimento ha prodotto complessivamente 12144 MSmc, con un abbassamento della pressione dai 140 kg/cm<sup>2</sup> iniziali agli attuali 6,6 kg/cm<sup>2</sup>.

Attualmente 1566 MSmc sono stati prodotti da livelli minori e pozzi di sfiato perforati a seguito delle eruzioni del periodo 1948-1956.

Il meccanismo di produzione è ad espansione e spinta dell’acquifero.

Esistono 16 pozzi agibili, di cui 8 ancora produttivi ed uno adibito a smaltimento delle acque.

### **9) Giacimento di Cugno le Macine**

Nella concessione di coltivazione che interessa il campo Grottole-Ferrandina, sono presenti tre livelli:

- a) livello dei calcari del Cretaceo superiore contraddistinto da porosità pari a 8% e permeabilità superiore a 100 mD, rinvenuto in 4 pozzi;
- b) livello delle sabbie del Quaternario contraddistinto da porosità pari a 25% e permeabilità superiore a 100 mD, rinvenuto in 13 pozzi;
- c) livelli minori di natura lenticolare contraddistinti da porosità pari a 25% e permeabilità non definita, rinvenuti in 5 pozzi.

La formazione è costituita da sabbie argillose ed argille sabbiose, con caratteristiche non omogenee in senso orizzontale, mineralizzate a gas metano, con chiusura per trappola stratigrafica (pinch-out) contenuta nelle argille del Pliocene, ad una profondità media di 617 metri s.l.m..

La copertura è costituita da bancate di argille aventi spessore variabile dai 10 ai 40 metri; la struttura costituiva un unico complesso idrodinamico anche se il contatto gas-acqua, compreso tra le quote – 650 e – 680 metri s.l.m., non era orizzontale a causa delle variazioni laterali del contenuto di argilla nella formazione sabbiosa.

Il meccanismo di produzione del giacimento è del tipo a spinta d’acqua.

La pressione iniziale era di 72 kg/cm<sup>2</sup> e, attualmente, varia da 25 a 56 kg/cm<sup>2</sup>.

La permeabilità è maggiore di 100 mD.

Il GOIP del campo è stato valutato in 2.750 M Smc, e le riserve producibili in 1.980 M Smc.

Fino ad ora sono stati prodotti 1.296 M Smc.

Il pool delle sabbie era stato ritenuto, per morfologia, litologia e caratteristiche petrografiche e produttive, il più idoneo per attività di stoccaggio, ed è stato conseguentemente oggetto di una concessione di stoccaggio, in titolo all'Agip S.p.A., intestataria anche della concessione di coltivazione denominata "Cugno le Macine", conferita con D.M. 22.06.76 e, successivamente, oggetto di rinuncia, accettata con D.M. 28.05.91, motivata dalle ridotte potenzialità del giacimento a confronto delle esigenze di stoccaggio di quegli anni, che potevano essere più efficacemente soddisfatte con il potenziamento di altri giacimenti di stoccaggio esistenti, in particolare quello di Fiume Treste.

Lo stoccaggio fu iniziato nell'agosto 1977 quando il pool aveva prodotto 720,6 milioni di Smc di gas e proseguì con cicli di iniezione e produzione alquanto regolari fino al 1985; successivamente, per circa 5 anni, fu prodotto parte del "cushion gas".

I pozzi all'epoca adibiti allo stoccaggio erano sedici (Ferrandina 2 – 13 – 17 e Grottole 19 – 23 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 e 37) poi riutilizzati con le relative facilities di campo e centrali di stoccaggio per il prosieguo dell'attività di coltivazione del gas dolce a rinuncia accettata.

Nelle vicinanze è ubicato il metanodotto SNAM "Grottole – Pisticci" e quello per Bari, per cui il giacimento è ben posizionato rispetto alla locale rete dei metanodotti.

#### **10) Giacimento di Serra Pizzuta**

In questa concessione di coltivazione, che interessa il campo "Pisticci-San Cataldo", è presente una serie di livelli, contraddistinti da valori di porosità e permeabilità inferiori a quelli di cui alla lettera d) dell'art. 1 del D.M. 27.03.01, una serie di livelli minori non definiti ed un unico livello, denominato "pool Sud-Est del livello Q", con valori di porosità e permeabilità in linea con i valori richiesti, peraltro già utilizzato per attività di stoccaggio da parte della soc. AGIP, all'epoca intestataria della relativa concessione di coltivazione, nell'ambito della concessione di stoccaggio "Serra Pizzuta".

La roccia mineralizzata era costituita da sabbie più o meno argillose del Quaternario, con chiusura per trappola stratigrafica avente top alla profondità di m. – 760 s.l.m., piano d'acqua originario a – 772 metri s.l.m., pressione originaria di giacimento pari a  $82,2 \text{ kg/cm}^2$  ed un quantitativo di gas originariamente in posto pari a 1,04 miliardi di Smc.

Il meccanismo di produzione è del tipo a spinta d'acqua, mentre la copertura è costituita da terreni della formazione alloctona e da strati argillosi aventi spessore variabile dai 40 ai 300 metri.

Per il livello a suo tempo adibito a stoccaggio, costituito da sabbie argillose del Quaternario, la pressione iniziale era di  $82 \text{ kg/cm}^2$  e quella attuale di  $18 \text{ kg/cm}^2$ .

La porosità risulta del 27% e la permeabilità di 68 mD.

Il GOIP era stato stimato in 1040 MSmc, di cui 601 attualmente prodotti.

La concessione di stoccaggio fu conferita con D.M. 26.02.77 e in seguito oggetto di rinuncia, accettata con D.M. 28.05.91, motivata dalle ridotte potenzialità del giacimento a confronto delle esigenze di stoccaggio di quegli anni, che potevano essere più efficacemente soddisfatte con il potenziamento di altri giacimenti di stoccaggio esistenti, in particolare quello di Fiume Treste.

L'operatività del progetto di stoccaggio fu legata a portate di punta non superiori a 1 milione di Smc/g ed a valori di working gas di circa 60 milioni di Smc, per non superare la pressione statica originaria, prevedendo, altresì, per motivi di sicurezza, di sospendere la fase di iniezione ogni 2 o 3 anni.

I pozzi all'epoca adibiti allo stoccaggio erano sette (Pisticci 3 – 10 – 17 – 23 – 25 – 26 e 27) poi riutilizzati con le relative facilities di campo e centrali di stoccaggio per il prosieguo dell'attività di coltivazione degli idrocarburi gassosi localizzati nei pools a sabbie del Pliocene e del Quaternario, a parte quella di coltivazione degli idrocarburi liquidi ubicati nei calcari Mesozoici.

Lo stoccaggio fu iniziato nel febbraio 1978 quando il pool aveva prodotto 425 milioni di Smc di gas e continuò, con regolari cicli di iniezione e produzione, fino al 1985, rimanendo poi pressoché inattivo, fino alla data di inoltro della citata istanza di rinuncia.

### **11) Giacimento di Portocannone**

Il giacimento di “Portocannone” è sito in un'area di intensa attività sedimentaria Plio-Pleistocenica, con successioni stratigrafiche torbiditiche e di piana bacinale, con argille marnose, arenarie e sabbie. Tali terreni, oltre a presentare locali variazioni di facies dovute alla suddivisione dell'avanfossa in bacini minori, sono interessati, verso il margine appenninico, da potenti coltri alloctone, a matrice argillosa in cui si rinvergono olistoliti poligenici provenienti dai bacini più interni.

Le serie torbiditiche sono precedute da un intervallo argilloso-marnoso di base di circa 100-150 metri di spessore, che precede la parte a carico più grossolano, richiamata durante la fase di massima subsidenza. La fase terminale post-torbiditica è caratterizzata da condizioni di mare poco profondo.

Il motivo strutturale che caratterizza il campo di Portocannone è rappresentato da uno scorrimento con vergenza N-E, impostato su un sistema di faglie inverse, risultante da movimenti compressivi di età pliocenica superiore, legati all'orogenesi appenninica. Ne consegue una ripetizione della serie: sopra i livelli denominati OR per la serie sovrascorsa, sotto i livelli R per la serie autoctona.

La parte sovrascorsa è costituita da un'anticlinale asimmetrica allungata secondo l'asse NW-SE, mentre la parte autoctona è disposta a monoclinale verso NE ed è troncata a SO dalla faglia inversa.

Il fronte di sovrascorrimento, anche se mappato come uniforme, è probabilmente segmentato a causa di un sistema di faglie trasversale all'asse della struttura.

Tali faglie presentano deboli rigetti verticali, insufficienti a compartimentare i livelli più spessi, ma più che sufficienti a separare tra loro quelli più sottili, dividendo la struttura in numerose trappole.

La successione stratigrafica interessante i pozzi della concessione Colle di Lauro, di età pliocenica medio superiore, Formazione Bradano sabbioso, è costituita essenzialmente da alternanze sabbiose e argillose, caratterizzate da notevole continuità laterale. Gli spessori variano da un massimo di 155 a un minimo di 72 metri.

L'inizio della coltivazione del giacimento di Portocannone risale alla fine degli anni '60. La produzione globale fino ad ora risulta pari a oltre 2,481 miliardi di Smc di gas naturale, quasi pari al GOIP, stimato in 2,8 miliardi di Smc.

Il giacimento è suddivisibile in 12 distinte trappole, per una sola delle quali sono rispettati i requisiti di base previsti dal D.M.8.3.2001, la trappola ORa, che ha già prodotto oltre 1 miliardo di Smc. La pressione iniziale era pari 33,7 Kg/cm<sup>q</sup>, mentre quella attuale risulta di 4-7 Kg/cm<sup>q</sup>.

La relativa porosità è superiore al 20%, mentre la permeabilità è maggiore di 20 mD.

L'efficienza dello stoccaggio è stata valutata essere superiore al 30%

La profondità del giacimento risulta piuttosto modesta e varia fra -169 e -324 metri.

### **Conclusioni dell'analisi di idoneità**

Dai dati esposti ed in relazione alle condizioni previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.M. 27/03/2001, risultano potenzialmente idonei per valutarne la possibilità di conversione allo stoccaggio i seguenti giacimenti:

- Cotignola
- Ravenna terra
- Conegliano
- S.Potito
- Cugno le Macine
- Serra Pizzuta

Peraltro, per i due ultimi giacimenti restano da verificare le condizioni tecnico – economiche che hanno portato, a suo tempo, alla rinuncia delle relative concessioni di stoccaggio

Per quanto riguarda il giacimento Dosso degli Angeli, dai dati sopra riportati ne risulta la potenzialità alla conversione allo stoccaggio nei termini previsti dal D.M. 27/03/2001, ad eccezione del livello PL2-R1 (per insufficiente permeabilità). Tuttavia lo sviluppo del campo per lo stoccaggio comporterebbe un intervento su di un'area vincolata dal punto di vista naturalistico-ambientale e conseguentemente una difficile localizzazione dei siti per la costruzione di nuove infrastrutture per lo stoccaggio. In particolare, il Regolamento del Parco regionale del Delta del Po, adottato con Legge della Regione Emilia Romagna n.27 del 2.7.88, prevede il divieto di nuove attività estrattive e della messa in esercizio di nuovi impianti di sfruttamento delle risorse energetiche del sottosuolo, della realizzazione di nuove condotte di trasporto di gas, ad eccezione delle reti di distribuzione all'interno delle zone urbanizzate, nonché l'obbligo, per le attività di coltivazione in corso, di concordare con l'Ente Parco un programma per la dismissione degli impianti in base alla durata delle concessioni vigenti e l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto ambientale e visivo degli impianti e delle condotte.

Nel caso del giacimento di Spilamberto, dall'esame dei valori di porosità e permeabilità risulta l'inesistenza di condizioni omogenee favorevoli per definire l'idoneità allo stoccaggio della totalità dei livelli e quindi del giacimento. Solo alcuni livelli all'interno dei blocchi presentano valori di porosità e permeabilità idonei. Tuttavia la mancanza di continuità idraulica, e la presenza di barriere di permeabilità dovute a faglie, rende inidoneo nel suo complesso il giacimento allo stoccaggio.

Per il giacimento di Correggio, anche se i valori di porosità e permeabilità risultano favorevoli per definire l'idoneità allo stoccaggio, la mancanza di continuità idraulica e la presenza di barriere di permeabilità dovute a faglie, oltre alla presenza di faglie attive in attraversamento del giacimento, rende inidoneo il giacimento stesso, nel suo complesso, allo stoccaggio.

Il giacimento di Caviaga risulta non idoneo allo stoccaggio in quanto, per incidenti di perforazione avvenuti durante la prima fase della sua coltivazione (anni 1948-1956) si è avuto il "collasso" locale della roccia di copertura che ha determinato condizioni di comunicazione diretta del giacimento con la superficie. La roccia di copertura pertanto non è a tenuta.

Il giacimento di Portocannone non viene ritenuto idoneo alla conversione a stoccaggio in quanto il relativo culmine è a soli 205 metri dal piano campagna e quindi il giacimento non offre sufficienti garanzie di tenuta idraulica in corso di stoccaggio, anche in relazione ai cicli ripetuti di riempimento e svuotamento del reservoir.